



Unicobas Scuola

Federazione sindacale dei comitati di base

SEDE NAZIONALE:

Via Tuscolana, 9 - 00182 ROMA. Tel., Segr. e FAX 06/7026630 - 7027683
Cod. Fisc. 96160700587 - Web: www.unicobas.it - Email: unicobas.rm@tiscali.it



Mentre Gelmini & Soci affermano che i precari non verrebbero licenziati per effetto dei tagli perché “assunti senza giusta causa”, in Parlamento viene presentata la proposta per una nuova formazione di base atta a creare un nuovo mercato delle illusioni. CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e COBAS non se ne sono accorti o hanno espresso parere positivo. Nel frattempo alimentano le aspettative dei non abilitati con promesse demagogiche e inattuabili. Con questo documento, concordato con l'Italia dei Valori (e che sarà presentato presso la Commissione Cultura della Camera), l'Unicobas ribadisce l'esigenza prioritaria di salvaguardare i diritti prioritari dei precari della scuola tramite una graduatoria nazionale per il reclutamento che ne includa tutte le tipologie.

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RECANTE “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLA MODALITA' DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO”.

Prima di passare all'analisi delle disposizioni contenute nello scheda di decreto in oggetto, è doveroso ricordare che attualmente il Ministero dispone di risorse umane già selezionate anche attraverso percorsi formativi articolati in maniera strettamente affine a quelli proposti nel medesimo documento, ovvero i precari della scuola inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e in un considerevole numero di casi già operanti all'interno delle istituzioni scolastiche. Riteniamo quanto mai opportuno garantire a tale personale la prospettiva del reclutamento mediante contratti a tempo indeterminato da effettuarsi tramite l'utilizzazione di graduatorie nazionali ad esaurimento, prima di favorire la creazione di una nuova, l'ennesima, farraginoso lista di attesa. Ai precari abilitati si aggiunge inoltre un cospicuo numero di docenti non abilitati ai quali, a causa di varie congiunture, sono state precluse concrete possibilità di conseguire l'abilitazione pur essendo stati ed essendo tuttora reclutati presso la scuola pubblica per lo svolgimento anche di supplenze annuali. Per costoro andrebbe previsto l'inserimento all'interno della suddetta graduatoria nazionale, previo superamento di prove concorsuali per esami e titoli.

Riteniamo inevitabile avviare la riflessione sui nuovi percorsi di formazione iniziale destinati ai docenti a partire da un'accurata analisi dei limiti e degli aspetti positivi delle precedenti modalità

abilitanti affinché si possa trarre dall'esperienza passata il profitto necessario a costruire un futuro migliore facendo tesoro degli errori commessi.

L'esperienza dei concorsi abilitanti ha dimostrato la sua inadeguatezza nella formazione dei futuri docenti dal momento che non prevedeva alcun percorso volto alla formazione dell'aspirante docente nelle discipline di area socio-psico-pedagogica. Inoltre al docente non veniva offerta la possibilità di calare in percorsi didatticamente articolati i contenuti disciplinari delle materie d'insegnamento.

Analoghe considerazioni possono essere estese ai corsi-concorsi abilitanti che oltre a presentare i sopra citati limiti formativi, non prevedevano alcuna esperienza di tirocinio strutturato presso istituzioni scolastiche deputate a tale scopo.

Proprio per superare tali limiti e in fase di adeguamento ai parametri richiesti dell'Unione Europea sono state istituite le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Superiore (SSIS). Tali istituzioni risultano aver aperto quelle finestre di dialogo a nostro avviso necessarie, sia con il mondo universitario che con la realtà scolastica, recepite in pieno dal presente schema di regolamento al punto da ritenersi doveroso, a nostro avviso, pretendere chiarimenti circa la differenza sostanziale tra i percorsi formativi pensati da questo Ministero e la precedente esperienza delle SSIS.

A questo proposito ricordiamo che un'elevatissima percentuale di precari della scuola inseriti nelle graduatorie ad esaurimento – per quanto concerne i docenti di scuola Secondaria di Primo e Secondo grado – ha frequentato la scuola di specializzazione e, considerata la valutazione fondamentalmente positiva che trapela dal presente documento nei confronti dell'esperienza SSIS, il Ministro dovrebbe per coerenza provvedere a garantire a tale personale un futuro professionale, visto che, come dimostreremo, il percorso SSIS risulta più lungo e articolato rispetto al TFA proposto in questo provvedimento e in molti casi dotato di prove più selettive.

All'**articolo 3** si parla dei percorsi formativi sia per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia e Primaria (comma 2a), sia nella scuola Secondaria di Primo e Secondo grado (comma 2b). Tali percorsi sono costituiti da un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico comprensivo di tirocinio da avviare dal secondo anno di corso, per la scuola dell'Infanzia e Primaria, e da un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo, per la scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado.

Premesso che questo schema di regolamento avrebbe dovuto quanto meno esplicitare in maniera anche generica i contenuti di tali corsi di laurea per poter permettere di esprimere un'opinione sull'effettiva validità formativa di tali percorsi, restano da chiarire alcuni punti critici di fondamentale importanza:

- Per quanto attiene ai corsi di laurea quinquennale per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia e Primaria, è necessario diversificare i percorsi rivolti agli insegnanti della scuola dell'Infanzia rispetto a quelli rivolti agli insegnanti della scuola Primaria per evitare la naturale perdita di specificità di un percorso rispetto all'altro. Non si può pensare di omologare percorsi formativi che necessitano di competenze specifiche dal momento che sono rivolti a personale che deve esplicitare la sua professionalità nei riguardi di soggetti appartenenti all'età dell'infanzia da una parte e a una successiva fase dell'età evolutiva dall'altra.
- In relazione ai corsi di laurea biennale e al successivo anno di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, si fa presente l'esigenza di prevedere percorsi diversificati a seconda della natura degli insegnamenti. Per alcuni di essi risulta più adatto un percorso quinquennale che include un anno di tirocinio nel corso di laurea ed un ulteriore anno di tirocinio da effettuarsi durante il primo anno di prova.
- Ancora in relazione ai corsi di laurea biennali e al successivo TFA si richiedono chiarimenti riguardo la differenza tra tali percorsi e l'esperienza delle SSIS. In particolare analoghe risultano: la suddivisione del tirocinio in quattro gruppi di attività di cui all'**articolo 10**

(comma 3); la conclusione del percorso con la stesura da parte del tirocinante di una relazione sul lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività (comma 6); le modalità con cui si consegue il titolo abilitante di cui all'**articolo 10** (comma 7) e cioè l'individuazione del superamento di un esame finale consistente in: valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; discussione della relazione finale di tirocinio. Differiscono in una prospettiva meno rigorosa e trasparente le modalità di svolgimento della prova di esposizione di un percorso didattico di cui alla lettera b del comma 7. Infatti l'esame di Stato a conclusione del percorso SSIS prevedeva una **prova scritta** e una orale a integrazione dello scritto da effettuarsi nell'arco di 24 ore mentre quello ora proposto prevede esclusivamente l'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione.

- Non risulta chiaro in quale modo vengano superati i limiti propri dei corsi SSIS per quanto attiene al rapporto istituzioni scolastiche-atenei. In particolare le figure dei docenti tutor di cui all'**articolo 11** sia in qualità di tutor coordinatori (comma 2), sia in qualità di tutor dei tirocinanti (comma 3), risultano riprodurre le dinamiche organizzative delle SSIS senza che sia stata elaborata una riflessione critica sui limiti della collaborazione tra i professionisti del mondo della scuola e di quello universitario.
- All'**articolo 11** (comma 3), vengono esplicitate le modalità di individuazione dei tutor dei tirocinanti, che verrebbero scelti dal Dirigente Scolastico. Si propone invece di affidare tale scelta al Collegio dei Docenti. Sempre l'articolo 11 (comma 5), attribuisce la scelta dei docenti coordinatori alle facoltà universitarie; si chiede a tale proposito di valutare la possibilità di delineare una nuova figura di tutor coordinatore che assuma l'incarico tramite procedura concorsuale alla quale venga dato accesso ai docenti che abbiano effettuato almeno cinque anni di servizio.
- Per quanto attiene le prove di selezione in entrata di cui all'**articolo 5**, si richiedono chiarimenti in relazione alla loro tipologia.
- Si esprime disapprovazione nei confronti della possibilità di dare accesso in soprannumero al TFA e previo superamento di prova orale, di cui agli **articoli 7 ed 8** (rispettivi commi 3), ai dottori e ai "precari della ricerca". A tale proposito si ribadisce che il docente esercita una professionalità specifica che deve essere valorizzata dai presenti percorsi formativi, non può né deve costituire il ripiego a fronte di scelte professionali rivelatesi chiuse o fallimentari.

Notevoli perplessità emergono in considerazione delle disposizioni transitorie di cui all'**articolo 15** fino all'anno accademico 2012-2013. In particolare si evidenzia che il regime di tagli al personale previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non fa supporre la possibilità di programmare, per molte classi di concorso, numeri possibili relativi agli accessi al TFA.

A tale proposito chiediamo al Ministro di rendere noto in questa sede quale sia il piano programmatico di assunzioni per il personale attualmente precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento e quale compatibilità intravede tra la creazione di nuovo personale precario e gli obblighi nei confronti del personale già abilitato che opera da anni all'interno delle istituzioni scolastiche.

Per concludere, si richiama l'attenzione sull'**articolo 16**, contenete le norme finanziarie ed i costi dei corsi di cui al presente decreto. In particolare, si chiedono chiarimenti circa l'entità dell'onere economico che graverà esclusivamente sulle spalle dei corsisti, tenendo conto dell'esiguità degli accessi presumibilmente disponibili perché programmati sulle esigenze di organico di una scuola sottoposta ad un ferreo regime di tagli del personale.